



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia al vino (DOP)]** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 352/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia (DOP)]** 9
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 353/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 11

DECISIONI

2014/190/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 2082]** 13

2014/191/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 2008]** 43

2014/192/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/6)** 72

RACCOMANDAZIONI

2014/193/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari ⁽¹⁾** 80

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013)** 82

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Il Comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Manufatto tessile, morbido e reversibile, avente la forma di una cesta e dimensioni di circa 35 cm × 25 cm, con bordi (alti 10 cm) e fondo imbottiti. Una delle superfici esterne è in tessuto (100 % poliestere), l'altra è in tessuto felpato lavorato a maglia (100 % poliestere). L'articolo è destinato ad essere utilizzato da piccoli animali da compagnia.</p> <p>(Cfr. fotografie A e B) (*)</p>	6307 90 98	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è una cesta in tessuto destinata a fornire comfort a piccoli animali da compagnia.</p> <p>La classificazione come mobile alla voce 9403 è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403].</p> <p>Anche la classificazione alla voce 9404 è esclusa in quanto le ceste in tessuto sono diverse dagli oggetti lettereschi ed oggetti simili. Inoltre, l'articolo non presenta ulteriori elementi che consentano di classificarlo come oggetto letteresco.</p> <p>Esso è considerato come manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307.</p> <p>La superficie interna e quella esterna sono ugualmente essenziali poiché l'articolo può essere rivoltato su se stesso e utilizzato in entrambi i modi. Poiché non è possibile stabilire se sia il tessuto felpato lavorato a maglia di una delle due superfici (che porterebbe a classificare l'articolo nel codice NC 6307 90 10) o il tessuto dell'altra superficie (che porterebbe a classificare l'articolo con il codice 6307 90 98) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), esso deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98.</p>

(*) La fotografia ha carattere puramente informativo.



A



B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo costituito da una scatola di legno ricoperta, all'interno come all'esterno, di tessuto. La scatola presenta un'apertura sulla parte anteriore che consente a un gatto di entrarvi ed è di dimensioni tali da consentire a un gatto di dormirci.</p> <p>Sulla parte superiore della scatola è fissato, in posizione verticale, un tubo di cartone ricoperto da una corda in sisal ad esso fissata. La corda è costituita di filati in fibre di sisal con titolo superiore a 20 000 decitex.</p> <p>Il tubo sostiene una piattaforma in legno ricoperta di tessuto. La piattaforma è di dimensioni tali da consentire a un gatto di sdraiarsi.</p> <p>Sulla parte inferiore della piattaforma è fissato un cilindro in legno ricoperto di tessuto all'interno e all'esterno. Il cilindro presenta una larghezza tale da consentire a un gatto di strisciarsi all'interno.</p> <p>Il tessuto utilizzato è in felpa (peluche di poliestere).</p> <p>La superficie totale del tessuto è superiore a quella del sisal.</p> <p>(Si veda la fotografia) (*)</p>	6307 90 98	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), dalla nota 7f) della sezione XI e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo inteso ad attirare i gatti e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendersi.</p> <p>La classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403].</p> <p>La classificazione come giocattolo, alla voce 9503, è anch'essa esclusa perché l'articolo è riconoscibile come esclusivamente destinato agli animali e non è quindi compreso nella voce di cui sopra, conformemente alla nota 5 del capitolo 95.</p> <p>Il materiale tessile (tessuto di felpa e corda di sisal) è essenziale per consentire al prodotto di essere utilizzato come previsto in quanto attira i gatti che possono, ad esempio, utilizzarlo per affilarsi gli artigli, sedersi sopra, dormirci e giocarci. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno o il cartone) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b).</p> <p>Non è possibile determinare se sia il sisal o il tessuto ad attirare maggiormente i gatti. Poiché la quantità di tessuto è superiore e consente al gatto di praticare molteplici attività, si ritiene che sia il tessuto a conferire all'articolo il carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b) [si veda anche la nota esplicativa del SA relativa alla RGI 3 b) (VIII)].</p> <p>Ai sensi della nota 7f) della sezione XI, il tessuto è assemblato mediante cucitura e, di conseguenza, si tratta di un manufatto tessile confezionato in tessuto.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98, come «altri manufatti tessili confezionati».</p>

(*) La fotografia ha carattere puramente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 351/2014 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2014****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia al vino (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso de Murcia al vino», registrata con il regolamento (CE) n. 1097/2002 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento ⁽³⁾.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 166 del 25.6.2002, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 326 del 12.11.2013, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.3. Formaggi

SPAGNA

Queso de Murcia al vino (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 352/2014 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2014****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso de Murcia», registrata con il regolamento (CE) n. 1097/2002 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento ⁽³⁾.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 166 del 25.6.2002, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 329 del 13.11.2013, pag. 4.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.3. Formaggi

SPAGNA

Queso de Murcia (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2014 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	59,6
	TN	95,8
	TR	90,1
	ZZ	81,8
0707 00 05	EG	170,1
	MA	44,0
	TR	127,5
0709 93 10	ZZ	113,9
	MA	23,1
	TR	120,5
0805 10 20	ZZ	71,8
	EG	44,6
	IL	67,4
	MA	48,4
0805 50 10	TN	51,7
	TR	57,7
	ZZ	54,0
	MA	63,6
0808 10 80	TR	80,0
	ZZ	71,8
	MA	63,6
0808 30 90	AR	87,4
	BR	96,6
	CL	100,7
	CN	106,3
	MK	32,3
	US	172,0
	ZA	108,1
	ZZ	100,5
	AR	99,8
	CL	118,0
	CN	81,0
US	211,1	
ZA	105,6	
ZZ	123,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020

[notificata con il numero C(2014) 2082]

(2014/190/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91, paragrafo 2, e l'articolo 92, paragrafi 6 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di definire un quadro finanziario adeguato per i fondi, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione dovrebbe stabilire l'elenco delle regioni ammissibili per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
- (3) È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche assegnate in base alle diverse categorie di regioni come precisato nell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa la dotazione supplementare a favore di Cipro per gli anni 2014 e 2015, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di cui sopra.
- (4) È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche per il Fondo di coesione, ridotta degli importi che gli Stati membri trasferiscono al meccanismo per collegare l'Europa conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento di cui sopra.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470).

- (5) È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche della Francia, della Spagna e del Portogallo e delle regioni della Finlandia e della Svezia che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
- (6) È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche assegnate a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
- (7) È necessario stabilire l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) È necessario stabilire l'importo da trasferire dai pagamenti effettuati a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione agli aiuti agli indigenti. Questi trasferimenti si basano sulla dotazione per il Fondo di aiuti europei agli indigenti ⁽²⁾.
- (9) È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche destinate ad azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.
- (10) È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea e delle risorse specifiche per le tre componenti di tale obiettivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (11) Per motivi di trasparenza, le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate in prezzi del 2011.
- (12) Per motivi di programmazione a livello di Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione del 2 % l'anno in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per stabilire le risorse effettivamente disponibili previa deduzione del sostegno al meccanismo per collegare l'Europa, degli aiuti agli indigenti, dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e della dotazione per le azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione è fissata nell'allegato I.

Articolo 2

La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è fissata nell'allegato II.

Articolo 3

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è fissata nell'allegato III.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GUL 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Articolo 4

Le regioni ammesse a beneficiare dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sono elencate nell'allegato IV.

Articolo 5

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni meno sviluppate a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato V.

Articolo 6

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni in transizione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VI.

Articolo 7

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni più sviluppate a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VII.

Articolo 8

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate al Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VIII.

Articolo 9

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche e le regioni NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato IX.

Articolo 10

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato X.

Articolo 11

La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa è fissata nell'allegato XI.

Articolo 12

La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione globale di ciascuno Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione agli aiuti agli indigenti è fissata nell'allegato XII.

Articolo 13

La ripartizione annuale delle risorse destinate ad azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile è fissata nell'allegato XIII.

Articolo 14

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato XIV.

Articolo 15

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell'ambito della componente «cooperazione transnazionale» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato XV.

Articolo 16

La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell'ambito della componente «cooperazione interregionale» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato XVI.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE (*)

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	261 378 854	261 378 854	261 378 854	261 378 854	261 378 854	261 378 854	261 378 854	1 829 651 978
BG	912 762 146	947 228 200	1 014 366 429	1 007 708 820	1 026 095 991	1 042 512 985	1 056 852 478	7 007 527 049
CZ	2 851 489 616	2 870 654 228	2 972 186 108	2 898 109 985	2 898 109 985	2 898 109 985	2 898 109 985	20 286 769 892
DK	42 089 254	42 089 254	42 089 253	42 089 253	42 089 253	42 089 253	42 089 253	294 624 773
DE	2 337 022 885	2 337 022 886	2 337 022 886	2 337 022 887	2 337 022 887	2 337 022 887	2 337 022 887	16 359 160 205
EE	433 537 403	449 274 687	477 288 395	475 072 039	485 308 474	495 303 575	505 033 588	3 320 818 161
IE	124 110 169	124 110 169	124 110 168	124 110 168	124 110 168	124 110 168	124 110 168	868 771 178
EL	2 010 040 733	2 019 992 868	2 072 718 115	2 034 250 571	2 034 250 571	2 034 250 571	2 034 250 571	14 239 754 000
ES	3 510 544 367	3 510 544 367	3 510 544 366	3 510 544 365	3 510 544 365	3 510 544 365	3 510 544 365	24 573 810 560
FR	1 904 468 486	1 904 468 486	1 904 468 486	1 904 468 487	1 904 468 487	1 904 468 487	1 904 468 487	13 331 279 406
HR	949 391 909	1 085 502 792	1 151 664 937	1 143 131 912	1 166 371 618	1 190 350 242	1 214 578 925	7 900 992 335
IT	4 048 995 922	4 048 995 922	4 048 995 920	4 048 995 920	4 048 995 920	4 048 995 920	4 048 995 920	28 342 971 444
CY	90 820 315	80 630 167	74 050 504	62 816 061	61 294 653	59 773 245	57 871 485	487 256 430
LV	541 715 222	560 523 015	597 833 612	594 548 714	607 178 912	619 783 233	632 349 365	4 153 932 073
LT	834 050 133	860 933 351	915 187 536	907 522 575	923 519 831	938 945 581	953 761 971	6 333 920 978
LU	5 540 997	5 540 997	5 540 997	5 540 997	5 540 997	5 540 997	5 540 997	38 786 979
HU	2 779 353 657	2 816 939 222	2 936 542 585	2 876 670 184	2 895 273 472	2 921 232 173	2 954 735 042	20 180 746 335
MT	93 933 717	94 600 435	98 132 633	95 555 596	95 555 596	95 555 596	95 555 596	668 889 169
NL	129 736 302	129 736 302	129 736 302	129 736 302	129 736 302	129 736 302	129 736 302	908 154 114
AT	126 908 831	126 908 830	126 908 830	126 908 830	126 908 830	126 908 830	126 908 830	888 361 811

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
PL	9 235 708 019	9 641 873 437	10 357 214 526	10 361 961 089	10 626 661 156	10 876 066 847	11 108 766 572	72 208 251 646
PT	2 763 230 589	2 771 993 145	2 818 416 136	2 784 546 623	2 784 546 623	2 784 546 623	2 784 546 623	19 491 826 362
RO	2 678 849 819	2 830 059 481	3 083 034 088	3 093 864 383	3 177 357 712	3 251 023 808	3 314 210 156	21 428 399 447
SI	398 448 372	401 189 965	415 714 605	405 117 648	405 117 648	405 117 648	405 117 648	2 835 823 534
SK	1 674 054 231	1 735 678 794	1 850 512 640	1 845 096 181	1 891 897 721	1 941 890 825	1 950 418 815	12 889 549 207
FI	169 019 185	169 019 185	169 019 185	169 019 185	169 019 185	169 019 185	169 019 185	1 183 134 295
SE	219 997 568	219 997 568	219 997 568	219 997 568	219 997 568	219 997 568	219 997 568	1 539 982 976
UK	1 372 041 296	1 372 041 296	1 372 041 296	1 372 041 296	1 372 041 296	1 372 041 296	1 372 041 296	9 604 289 072
Totale	42 499 239 997	43 418 927 903	45 086 716 960	44 837 826 493	45 330 394 075	45 806 317 049	46 218 012 932	313 197 435 409

(*) Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92 del regolamento (UE) n. 1303/2013, Cipro beneficia di una dotazione supplementare di 94,2 milioni di euro nel 2014 e di 92,4 milioni nel 2015 da aggiungere alla dotazione dei fondi strutturali di tale paese.

ALLEGATO II

RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	12 344 048	17 670 573	24 739 899	44 070 834	44 070 834	44 070 834	44 070 834	231 037 856
BG	7 768 204	11 120 225	15 569 006	27 734 109	27 734 109	27 734 109	27 734 109	145 393 871
CZ	15 931 824	22 806 495	31 930 508	56 879 946	56 879 946	56 879 946	56 879 946	298 188 611
DK	10 640 814	15 232 385	21 326 285	37 989 935	37 989 935	37 989 935	37 989 935	199 159 224
DE	45 280 810	64 819 722	90 751 637	161 661 948	161 661 948	161 661 948	161 661 948	847 499 961
EE	2 598 963	3 720 427	5 208 828	9 278 832	9 278 832	9 278 832	9 278 832	48 643 546
IE	7 915 956	11 331 736	15 865 137	28 261 629	28 261 629	28 261 629	28 261 629	148 159 345
EL	10 864 605	15 552 740	21 774 801	38 788 907	38 788 907	38 788 907	38 788 907	203 347 774
ES	28 965 526	41 464 305	58 052 601	103 412 972	103 412 972	103 412 972	103 412 972	542 134 320
FR	51 094 488	73 142 032	102 403 386	182 417 988	182 417 988	182 417 988	182 417 988	956 311 858
HR	6 852 729	9 809 717	13 734 212	24 465 669	24 465 669	24 465 669	24 465 669	128 259 334
IT	53 319 438	76 327 061	106 862 627	190 361 531	190 361 531	190 361 531	190 361 531	997 955 250
CY	1 535 466	2 198 027	3 077 374	5 481 931	5 481 931	5 481 931	5 481 931	28 738 591
LV	4 390 272	6 284 698	8 798 968	15 674 188	15 674 188	15 674 188	15 674 188	82 170 690
LT	5 334 218	7 635 964	10 690 821	19 044 273	19 044 273	19 044 273	19 044 273	99 838 095
LU	946 393	1 354 768	1 896 756	3 378 817	3 378 817	3 378 817	3 378 817	17 713 185
HU	16 969 487	24 291 912	34 010 186	60 584 614	60 584 614	60 584 614	60 584 614	317 610 041
MT	797 794	1 142 046	1 598 935	2 848 289	2 848 289	2 848 289	2 848 289	14 931 931
NL	18 277 388	26 164 179	36 631 476	65 254 094	65 254 094	65 254 094	65 254 094	342 089 419
AT	12 068 424	17 276 012	24 187 495	43 086 799	43 086 799	43 086 799	43 086 799	225 879 127

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
PL	32 857 257	47 035 337	65 852 394	117 307 266	117 307 266	117 307 266	117 307 266	614 974 052
PT	5 743 913	8 222 442	11 511 929	20 506 967	20 506 967	20 506 967	20 506 967	107 506 152
RO	21 232 900	30 395 005	42 554 895	75 805 874	75 805 874	75 805 874	75 805 874	397 406 296
SI	2 949 658	4 222 452	5 911 695	10 530 898	10 530 898	10 530 898	10 530 898	55 207 397
SK	10 476 837	14 997 647	20 997 636	37 404 489	37 404 489	37 404 489	37 404 489	196 090 076
FI	7 567 969	10 833 589	15 167 699	27 019 235	27 019 235	27 019 235	27 019 235	141 646 197
SE	16 053 443	22 980 591	32 174 257	57 314 152	57 314 152	57 314 152	57 314 152	300 464 899
UK	40 600 579	58 119 943	81 371 534	144 952 544	144 952 544	144 952 544	144 952 544	759 902 232
Cooperazione interregionale	26 714 345	38 241 727	53 540 792	95 375 784	95 375 784	95 375 784	95 375 784	500 000 000
Totale	478 093 748	684 393 757	958 193 769	1 706 894 514	8 948 259 330			

ALLEGATO III

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Ripartizione annuale della dotazione speciale

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	Totale
BE	22 464 896	17 179 038	39 643 934
BG	29 216 622	22 342 123	51 558 745
CZ	7 199 758	5 505 697	12 705 455
IE	36 075 815	27 587 388	63 663 203
EL	90 800 184	69 435 434	160 235 618
ES	499 481 827	381 956 689	881 438 516
FR	164 197 762	125 562 994	289 760 756
HR	35 033 821	26 790 569	61 824 390
IT	300 437 373	229 746 226	530 183 599
CY	6 126 207	4 684 747	10 810 954
LV	15 358 075	11 744 410	27 102 485
LT	16 825 553	12 866 600	29 692 153
HU	26 345 509	20 146 566	46 492 075
PL	133 639 212	102 194 692	235 833 904
PT	85 111 913	65 085 581	150 197 494
RO	56 112 815	42 909 800	99 022 615
SI	4 876 537	3 729 117	8 605 654
SK	38 209 190	29 218 793	67 427 983
SE	23 379 703	17 878 597	41 258 300
UK	109 107 228	83 434 939	192 542 167
Totale	1 700 000 000	1 300 000 000	3 000 000 000

ALLEGATO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI

BE32	Prov. Hainaut
BE33	Prov. Liège
BE10	Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BG32	Severen tsentralen
BG33	Severoiztochen
BG31	Severozapaden
BG34	Yugoiztochen
BG42	Yuzhen tsentralen
CZ04	Severozápad
IE01	Border, Midland and Western
IE02	Southern and Eastern
EL11	Anatoliki Makedonia, Thraki
EL30	Attiki
EL23	Dytiki Ellada
EL13	Dytiki Makedonia
EL21	Ipeiros
EL12	Kentriki Makedonia
EL43	Kriti
EL42	Notio Aigaio
EL25	Peloponnisos
EL24	Stereia Ellada
EL14	Thessalia
EL41	Voreio Aigaio
ES61	Andalucía
ES24	Aragón
ES70	Canarias
ES13	Cantabria
ES41	Castilla y León
ES42	Castilla-La Mancha
ES51	Cataluña
ES63	Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64	Ciudad Autónoma de Melilla
ES30	Comunidad de Madrid
ES22	Comunidad Foral de Navarra
ES52	Comunidad Valenciana
ES43	Extremadura
ES11	Galicia
ES53	Illes Balears
ES23	La Rioja
ES21	País Vasco
ES12	Principado de Asturias

ES62	Región de Murcia
FR61	Aquitaine
FR72	Auvergne
FR24	Centre
FR21	Champagne-Ardenne
FR91	Guadeloupe
FR93	Guyane
FR23	Haute-Normandie
FR81	Languedoc-Roussillon
FR92	Martinique
FR30	Nord — Pas-de-Calais
FR22	Picardie
FR94	Réunion
FR-	Mayotte
HR03	Jadranska Hrvatska
HR04	Kontinentalna Hrvatska
ITF1	Abruzzo
ITF5	Basilicata
ITF6	Calabria
ITF3	Campania
ITH5	Emilia-Romagna
ITH4	Friuli-Venezia Giulia
ITI4	Lazio
ITC3	Liguria
ITC4	Lombardia
ITI3	Marche
ITF2	Molise
ITC1	Piemonte
ITF4	Puglia
ITG2	Sardegna
ITG1	Sicilia
ITI1	Toscana
ITI2	Umbria
ITC2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
CY00	Kýpros
LV00	Latvija
LT00	Lietuva
HU33	Dél-Alföld
HU23	Dél-Dunántúl
HU32	Észak-Alföld
HU31	Észak-Magyarország
PL51	Dolnośląskie
PL61	Kujawsko-Pomorskie
PL11	Łódzkie
PL31	Lubelskie
PL43	Lubuskie

PL21	Małopolskie
PL32	Podkarpackie
PL33	Świętokrzyskie
PL62	Warmińsko-Mazurskie
PL42	Zachodniopomorskie
PT18	Alentejo
PT15	Algarve
PT16	Centro (PT)
PT17	Lisboa
PT11	Norte
PT30	Região Autónoma da Madeira
PT20	Região Autónoma dos Açores
RO12	Centru
RO31	Sud — Muntenia
RO22	Sud-Est
SI01	Vzhodna Slovenija
SK03	Stredné Slovensko
SK04	Východné Slovensko
SK02	Západné Slovensko
SE32	Mellersta Norrland
SE31	Norra Mellansverige
SE22	Sydsverige
UKI1	Inner London
UKD7	Merseyside
UKM3	South Western Scotland
UKC1	Tees Valley and Durham
UKG3	West Midlands

ALLEGATO V

REGIONI MENO SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BG	633 107 036	665 535 598	701 031 972	730 183 864	758 809 778	786 756 984	813 870 156	5 089 295 388
CZ	2 055 579 259	2 096 732 366	2 138 703 523	2 181 505 936	2 225 163 656	2 269 693 644	2 315 110 737	15 282 489 121
EE	307 309 007	322 408 574	336 661 411	351 209 670	366 039 479	381 134 351	396 475 911	2 461 238 403
EL	946 139 585	965 081 911	984 400 726	1 004 102 073	1 024 197 101	1 044 693 611	1 065 598 408	7 034 213 415
ES	274 447 229	279 941 827	285 545 634	291 260 403	297 089 368	303 034 793	309 098 650	2 040 417 904
FR	458 367 330	467 544 252	476 903 556	486 448 164	496 183 491	506 113 321	516 240 941	3 407 801 055
HR	670 382 372	775 939 696	809 636 630	842 012 299	876 574 176	912 755 989	950 231 499	5 837 532 661
IT	3 002 773 680	3 062 891 023	3 124 203 241	3 186 729 537	3 250 505 253	3 315 555 164	3 381 900 862	22 324 558 760
LV	378 783 956	396 914 108	416 196 653	433 973 068	452 283 532	471 132 651	490 523 912	3 039 807 880
LT	582 500 351	608 972 357	636 611 771	661 702 936	687 136 966	712 879 268	738 892 222	4 628 695 871
HU	1 975 765 543	2 029 071 762	2 085 760 394	2 136 002 392	2 192 924 551	2 256 984 865	2 328 707 669	15 005 217 176
PL	6 227 440 517	6 592 819 519	6 973 798 076	7 321 390 124	7 669 566 356	8 016 859 544	8 361 727 625	51 163 601 761
PT	2 242 374 103	2 287 267 253	2 333 052 752	2 379 744 976	2 427 370 232	2 475 947 017	2 525 491 493	16 671 247 826
RO	1 787 364 135	1 916 453 789	2 057 935 244	2 168 251 033	2 275 226 299	2 377 982 008	2 475 632 825	15 058 845 333
SI	169 479 826	172 872 874	176 333 368	179 862 391	183 461 933	187 133 393	190 877 991	1 260 021 776
SK	1 177 223 569	1 235 904 150	1 295 365 024	1 353 998 647	1 416 762 246	1 483 975 692	1 520 432 158	9 483 661 486
UK	320 548 422	326 965 858	333 510 861	340 185 493	346 993 502	353 937 533	361 019 901	2 383 161 570
EU28	23 209 585 920	24 203 316 917	25 165 650 836	26 048 563 006	26 946 287 919	27 856 569 828	28 741 832 960	182 171 807 386

ALLEGATO VI

REGIONI IN TRANSIZIONE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	139 843 427	142 643 221	145 498 658	148 410 629	151 380 786	154 410 285	157 500 125	1 039 687 131
DK	9 604 017	9 796 294	9 992 391	10 192 372	10 396 351	10 604 403	10 816 601	71 402 429
DE	1 314 315 435	1 340 628 367	1 367 464 345	1 394 831 802	1 422 746 136	1 451 218 188	1 480 257 439	9 771 461 712
EL	310 185 498	316 395 613	322 729 156	329 188 111	335 776 130	342 495 772	349 349 270	2 306 119 550
ES	1 802 304 820	1 838 388 039	1 875 188 441	1 912 717 548	1 950 996 576	1 990 040 392	2 029 861 960	13 399 497 776
FR	572 094 366	583 548 204	595 229 675	607 142 425	619 293 217	631 686 770	644 327 187	4 253 321 844
IT	148 222 763	151 190 273	154 216 762	157 303 182	160 451 275	163 662 266	166 937 219	1 101 983 740
MT	65 940 970	67 261 131	68 607 532	69 980 598	71 381 101	72 809 585	74 266 528	490 247 445
AT	9 725 216	9 919 919	10 118 493	10 320 999	10 527 553	10 738 231	10 953 108	72 303 519
PT	34 646 906	35 340 550	36 047 980	36 769 421	37 505 279	38 255 838	39 021 350	257 587 324
UK	352 059 899	359 108 201	366 296 611	373 627 391	381 104 661	388 731 324	396 509 923	2 617 438 010
EU28	4 758 943 317	4 854 219 812	4 951 390 044	5 050 484 478	5 151 559 065	5 254 653 054	5 359 800 710	35 381 050 480

ALLEGATO VII

REGIONI PIÙ SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	126 249 347	128 776 975	131 354 837	133 983 737	136 665 167	139 400 171	142 189 652	938 619 886
CZ	11 863 892	12 101 409	12 343 648	12 590 685	12 842 657	13 099 665	13 361 792	88 203 748
DK	34 312 691	34 999 645	35 700 254	36 414 737	37 143 497	37 886 818	38 644 946	255 102 588
DE	1 143 027 472	1 165 911 174	1 189 249 756	1 213 050 557	1 237 326 959	1 262 088 394	1 287 343 110	8 497 997 422
IE	128 001 120	130 563 786	133 177 385	135 842 737	138 561 348	141 334 276	144 162 438	951 643 090
EL	340 050 187	346 858 212	353 801 549	360 882 370	368 104 685	375 471 296	382 984 650	2 528 152 949
ES	1 489 566 360	1 519 388 368	1 549 803 112	1 580 820 118	1 612 456 915	1 644 725 794	1 677 637 467	11 074 398 134
FR	853 913 028	871 009 126	888 444 992	906 226 067	924 362 445	942 861 169	961 728 366	6 348 545 193
IT	1 034 642 477	1 055 356 644	1 076 482 520	1 098 026 722	1 120 001 427	1 142 415 171	1 165 275 395	7 692 200 356
CY	29 834 028	30 431 320	31 040 483	31 661 711	32 295 353	32 941 654	33 600 830	221 805 379
CY (dotazione supplementare)	99 965 794	100 016 732						199 982 526
LU	5 320 829	5 427 364	5 536 015	5 646 815	5 759 830	5 875 102	5 992 671	39 558 626
HU	62 362 887	63 613 985	64 890 344	66 190 566	67 517 780	68 872 541	70 255 336	463 703 439
NL	136 474 196	139 206 443	141 993 002	144 834 749	147 733 280	150 689 723	153 705 063	1 014 636 456
AT	121 868 086	124 307 950	126 796 311	129 333 944	131 922 288	134 562 344	137 254 990	906 045 913
PL	301 362 222	307 499 247	313 754 629	320 112 440	326 590 984	333 192 864	339 920 326	2 242 432 712
PT	171 563 216	174 997 974	178 501 004	182 073 410	185 717 200	189 433 791	193 224 421	1 275 511 016
RO	59 149 276	60 422 343	61 721 122	63 011 662	64 320 717	65 649 018	66 997 146	441 271 284

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
SI	113 965 963	116 247 604	118 574 596	120 947 673	123 368 169	125 837 025	128 355 063	847 296 093
SK	5 946 274	6 066 389	6 188 821	6 313 575	6 440 854	6 570 710	6 702 353	44 228 976
FI	134 387 672	137 078 197	139 822 197	142 620 533	145 474 786	148 386 065	151 355 338	999 124 788
SE	203 429 558	207 502 274	211 655 946	215 891 880	220 212 459	224 619 362	229 114 055	1 512 425 534
UK	775 771 218	791 302 294	807 142 102	823 295 628	839 771 946	856 577 455	873 717 757	5 767 578 400
EU28	7 383 027 793	7 529 085 455	7 577 974 625	7 729 772 316	7 884 590 746	8 042 490 408	8 203 523 165	54 350 464 508

L 104/28

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.4.2014

ALLEGATO VIII

FONDO DI COESIONE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BG	282 457 774	297 696 283	314 223 331	327 476 772	339 922 930	352 709 644	363 820 410	2 278 307 144
CZ	835 710 590	856 022 660	876 417 385	895 408 841	913 115 268	932 834 732	949 416 246	6 258 925 722
EE	133 273 475	140 305 354	146 966 434	153 479 713	159 838 549	166 605 941	172 852 416	1 073 321 882
EL	433 982 385	444 530 393	455 121 321	464 983 536	474 178 437	484 418 706	493 029 443	3 250 244 221
HR	293 229 673	339 412 563	355 227 649	369 817 264	384 676 335	400 937 858	416 244 629	2 559 545 971
CY	57 156 764	48 473 084	39 315 087	32 537 256	31 698 643	30 869 169	29 491 699	269 541 702
LV	167 454 594	175 995 293	185 012 112	193 047 173	200 965 711	209 486 800	217 453 012	1 349 414 695
LT	256 626 748	269 141 984	282 127 550	293 504 407	304 502 755	316 195 728	326 818 454	2 048 917 626
HU	786 549 322	811 496 495	837 669 772	859 444 254	882 480 075	910 148 899	937 638 195	6 025 427 012
MT	29 073 581	29 780 219	30 489 732	31 150 428	31 766 417	32 452 438	33 029 294	217 742 109
PL	2 821 981 272	2 992 646 539	3 169 935 136	3 327 311 773	3 479 057 782	3 636 923 062	3 780 133 478	23 207 989 042
PT	382 108 422	391 395 624	400 720 618	409 404 001	417 499 836	426 516 083	434 097 580	2 861 742 164
RO	825 196 830	884 842 501	949 836 093	999 902 570	1 046 786 040	1 093 828 558	1 134 604 385	6 934 996 977
SI	119 552 544	122 458 287	125 375 853	128 092 675	130 625 667	133 446 635	135 818 702	895 370 363
SK	514 950 725	542 350 982	570 045 939	596 338 413	623 327 518	653 372 363	667 865 487	4 168 251 427
EU28	7 939 304 699	8 346 548 261	8 738 484 012	9 081 899 076	9 420 441 963	9 780 746 616	10 092 313 430	63 399 738 057

ALLEGATO IX

REGIONI ULTRAPERIFERICHE E REGIONI SETTENTRIONALI A BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
ES	65 119 389	66 423 091	67 752 708	69 108 658	70 491 705	71 902 384	73 341 166	484 139 101
FR	59 632 621	60 826 476	62 044 064	63 285 766	64 552 281	65 844 100	67 161 654	443 346 962
PT	15 559 845	15 871 355	16 189 058	16 513 054	16 843 524	17 180 596	17 524 383	115 681 815
FI	41 068 819	41 891 023	42 729 572	43 584 729	44 456 975	45 346 646	46 254 043	305 331 807
SE	27 832 202	28 389 407	28 957 689	29 537 226	30 128 343	30 731 272	31 346 211	206 922 350
EU28	209 212 876	213 401 352	217 673 091	222 029 433	226 472 828	231 004 998	235 627 457	1 555 422 035

ALLEGATO X

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIALE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	Totale
BE	23 839 927	18 595 143	42 435 070
BG	31 004 913	24 183 832	55 188 745
CZ	7 640 441	5 959 543	13 599 984
IE	38 283 943	29 861 476	68 145 419
EL	96 357 882	75 159 147	171 517 029
ES	530 054 111	413 442 204	943 496 315
FR	174 247 979	135 913 423	310 161 402
HR	37 178 171	28 998 973	66 177 144
IT	318 826 544	248 684 704	567 511 248
CY	6 501 180	5 070 921	11 572 101
LV	16 298 112	12 712 527	29 010 639
LT	17 855 411	13 927 222	31 782 633
HU	27 958 065	21 807 291	49 765 356
PL	141 819 001	110 618 821	252 437 822
PT	90 321 443	70 450 726	160 772 169
RO	59 547 368	46 446 947	105 994 315
SI	5 175 020	4 036 516	9 211 536
SK	40 547 898	31 627 361	72 175 259
SE	24 810 728	19 352 368	44 163 096
UK	115 785 463	90 312 661	206 098 124
EU28	1 804 053 600	1 407 161 806	3 211 215 406

ALLEGATO XI

IMPORTI TRASFERITI DALLE DOTAZIONI DEL FONDO DI COESIONE AL MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BG	32 791 216	40 028 814	77 375 649	51 015 116	51 992 778	52 336 240	53 709 790	359 249 603
CZ	100 483 893	116 312 965	214 868 820	139 488 935	139 665 187	138 417 148	140 159 665	989 396 613
EE	15 485 089	18 868 114	36 279 755	23 909 438	24 448 043	24 721 549	25 517 719	169 229 707
EL	52 181 030	60 401 027	111 580 832	72 436 249	72 527 777	71 879 673	72 784 558	513 791 146
HR	32 622 228	45 818 875	87 244 081	57 611 019	58 838 018	59 492 505	61 449 030	403 075 756
CY	8 017 347	6 937 543	9 562 851	5 068 732	4 848 454	4 580 471	4 353 777	43 369 175
LV	19 450 890	23 654 430	45 650 289	30 073 351	30 738 631	31 084 354	32 101 980	212 753 925
LT	29 944 881	36 234 602	69 517 608	45 722 820	46 575 099	46 918 183	48 247 294	323 160 487
HU	93 609 146	109 882 364	205 817 862	133 886 285	134 979 393	135 050 948	138 420 904	951 646 902
MT	3 495 740	4 046 418	7 475 083	4 852 688	4 858 820	4 815 402	4 876 022	34 420 173
PL	324 426 623	401 138 681	783 018 706	518 336 602	532 137 916	539 658 846	558 050 530	3 656 767 904
PT	45 943 826	53 181 286	98 243 563	63 777 936	63 858 523	63 287 888	64 084 611	452 377 633
RO	93 792 333	118 302 338	234 355 026	155 767 218	160 110 747	162 305 951	167 498 471	1 092 132 084
SI	14 374 719	16 639 146	30 738 050	19 954 584	19 979 798	19 801 259	20 050 535	141 538 091
SK	59 681 039	72 853 397	140 771 825	92 899 027	95 340 816	96 949 583	98 595 114	657 090 801
Totale	926 300 000	1 124 300 000	2 152 500 000	1 414 800 000	1 440 900 000	1 451 300 000	1 489 900 000	10 000 000 000

IMPORTI TRASFERITI DALLE DOTAZIONI DEL FONDO DI COESIONE AL MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BG	34 798 301	43 328 476	85 428 969	57 451 306	59 723 359	61 320 247	64 188 171	406 238 829
CZ	106 634 311	125 900 894	237 232 539	157 087 197	160 431 399	162 177 750	167 503 774	1 116 967 864

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
EE	16 432 900	20 423 453	40 055 781	26 925 911	28 083 117	28 965 235	30 496 036	191 382 433
EL	55 374 926	65 380 014	123 194 255	81 574 981	83 311 618	84 218 493	86 984 284	580 038 571
HR	34 618 969	49 595 824	96 324 515	64 879 365	67 586 388	69 704 952	73 437 279	456 147 292
CY	8 508 073	7 509 420	10 558 160	5 708 215	5 569 350	5 366 752	5 203 167	48 423 137
LV	20 641 440	25 604 316	50 401 608	33 867 478	35 309 025	36 420 275	38 364 838	240 608 980
LT	31 777 747	39 221 499	76 753 056	51 491 322	53 500 149	54 972 129	57 659 983	365 375 885
HU	99 338 775	118 940 205	227 239 550	150 777 703	155 048 894	158 233 710	165 425 794	1 075 004 631
MT	3 709 707	4 379 973	8 253 096	5 464 915	5 581 257	5 642 011	5 827 298	38 858 257
PL	344 284 128	434 205 409	864 515 922	583 731 202	611 259 197	632 296 349	666 922 041	4 137 214 248
PT	48 755 956	57 565 134	108 468 832	71 824 315	73 353 370	74 151 848	76 587 042	510 706 497
RO	99 533 174	128 054 255	258 746 885	175 419 187	183 916 920	190 167 290	200 176 178	1 236 013 889
SI	15 254 567	18 010 747	33 937 291	22 472 103	22 950 508	23 200 331	23 962 245	159 787 792
SK	63 333 996	78 858 860	155 423 470	104 619 393	109 516 629	113 591 888	117 830 288	743 174 524
Totale	982 996 970	1 216 978 479	2 376 533 929	1 593 294 593	1 655 141 180	1 700 429 260	1 780 568 418	11 305 942 829

ALLEGATO XII

IMPORTI TRASFERITI DALL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE AGLI AIUTI AGLI INDIGENTI

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	9 390 008	9 390 008	9 390 008	9 390 008	9 390 008	9 390 008	9 390 007	65 730 055
BG	13 332 377	13 332 377	13 332 377	13 332 377	13 332 377	13 332 377	13 332 379	93 326 641
CZ	2 967 529	2 967 529	2 967 529	2 967 529	2 967 529	2 967 529	2 967 528	20 772 702
DK	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	3 512 292
DE	10 035 123	10 035 123	10 035 123	10 035 123	10 035 123	10 035 123	10 035 123	70 245 861
EE	1 017 848	1 017 848	1 017 848	1 017 848	1 017 848	1 017 848	1 017 846	7 124 934
IE	2 895 849	2 895 849	2 895 849	2 895 849	2 895 849	2 895 849	2 895 851	20 270 945
EL	35 739 374	35 739 374	35 739 374	35 739 374	35 739 374	35 739 374	35 739 372	250 175 616
ES	71 665 114	71 665 114	71 665 114	71 665 114	71 665 114	71 665 114	71 665 112	501 655 796
FR	63 507 993	63 507 993	63 507 992	63 507 992	63 507 992	63 507 992	63 507 992	444 555 946
HR	4 659 164	4 659 164	4 659 164	4 659 164	4 659 164	4 659 164	4 659 165	32 614 149
IT	85 298 545	85 298 545	85 298 545	85 298 545	85 298 545	85 298 545	85 298 545	597 089 815
CY	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	3 512 292
LV	5 218 264	5 218 264	5 218 264	5 218 264	5 218 264	5 218 264	5 218 264	36 527 848
LT	9 820 084	9 820 084	9 820 085	9 820 084	9 820 084	9 820 084	9 820 085	68 740 590
LU	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	3 512 292
HU	11 941 796	11 941 796	11 941 796	11 941 796	11 941 796	11 941 796	11 941 796	83 592 572
MT	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	3 512 292
NL	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	3 512 292
AT	2 293 742	2 293 742	2 293 742	2 293 743	2 293 742	2 293 742	2 293 743	16 056 196

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
PL	60 210 738	60 210 738	60 210 738	60 210 738	60 210 738	60 210 738	60 210 738	421 475 166
PT	22 507 347	22 507 347	22 507 347	22 507 347	22 507 348	22 507 348	22 507 348	157 551 432
RO	56 096 337	56 096 337	56 096 337	56 096 337	56 096 337	56 096 337	56 096 337	392 674 359
SI	2 609 132	2 609 132	2 609 132	2 609 132	2 609 132	2 609 132	2 609 132	18 263 924
SK	7 010 250	7 010 250	7 010 250	7 010 250	7 010 250	7 010 250	7 010 252	49 071 752
FI	2 867 178	2 867 178	2 867 178	2 867 178	2 867 178	2 867 178	2 867 177	20 070 245
SE	1 003 512	1 003 512	1 003 512	1 003 512	1 003 512	1 003 512	1 003 512	7 024 584
UK	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	501 756	3 512 292
Totale	485 097 840	3 395 684 880						

IMPORTI TRASFERITI DALL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE AGLI AIUTI AGLI INDIGENTI

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	9 964 752	10 164 047	10 367 328	10 574 674	10 786 168	11 001 891	11 221 928	74 080 788
BG	14 148 425	14 431 394	14 720 022	15 014 422	15 314 710	15 621 004	15 933 427	105 183 404
CZ	3 149 166	3 212 149	3 276 392	3 341 919	3 408 758	3 476 933	3 546 470	23 411 787
DK	532 467	543 117	553 979	565 059	576 360	587 887	599 645	3 958 514
DE	10 649 353	10 862 340	11 079 587	11 301 178	11 527 202	11 757 746	11 992 901	79 170 307
EE	1 080 148	1 101 752	1 123 787	1 146 262	1 169 188	1 192 571	1 216 420	8 030 128
IE	3 073 098	3 134 560	3 197 251	3 261 197	3 326 420	3 392 949	3 460 810	22 846 285
EL	37 926 909	38 685 448	39 459 156	40 248 339	41 053 307	41 874 373	42 711 858	281 959 390
ES	76 051 593	77 572 624	79 124 076	80 706 558	82 320 690	83 967 103	85 646 443	565 389 087
FR	67 395 190	68 743 094	70 117 955	71 520 314	72 950 721	74 409 734	75 897 930	501 034 938

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
HR	4 944 342	5 043 229	5 144 093	5 246 975	5 351 915	5 458 953	5 568 133	36 757 640
IT	90 519 498	92 329 889	94 176 486	96 060 016	97 981 216	99 940 840	101 939 657	672 947 602
CY	532 467	543 117	553 979	565 059	576 360	587 887	599 645	3 958 514
LV	5 537 664	5 648 417	5 761 385	5 876 613	5 994 145	6 114 028	6 236 308	41 168 560
LT	10 421 152	10 629 575	10 842 167	11 059 009	11 280 189	11 505 794	11 735 910	77 473 796
LU	532 467	543 117	553 979	565 059	576 360	587 887	599 645	3 958 514
HU	12 672 729	12 926 184	13 184 708	13 448 402	13 717 369	13 991 718	14 271 552	94 212 662
MT	532 467	543 117	553 979	565 059	576 360	587 887	599 645	3 958 514
NL	532 467	543 117	553 979	565 059	576 360	587 887	599 645	3 958 514
AT	2 434 137	2 482 820	2 532 477	2 583 127	2 634 789	2 687 484	2 741 235	18 096 069
PL	63 896 117	65 174 040	66 477 520	67 807 070	69 163 212	70 546 476	71 957 405	475 021 840
PT	23 884 977	24 362 677	24 849 930	25 346 929	25 853 868	26 370 946	26 898 365	177 567 692
RO	59 529 881	60 720 479	61 934 889	63 173 586	64 437 058	65 725 799	67 040 316	442 562 008
SI	2 768 832	2 824 209	2 880 692	2 938 306	2 997 073	3 057 014	3 118 155	20 584 281
SK	7 439 334	7 588 120	7 739 883	7 894 681	8 052 574	8 213 625	8 377 900	55 306 117
FI	3 042 672	3 103 525	3 165 596	3 228 908	3 293 486	3 359 356	3 426 542	22 620 085
SE	1 064 935	1 086 234	1 107 959	1 130 117	1 152 720	1 175 774	1 199 290	7 917 029
UK	532 467	543 117	553 979	565 059	576 360	587 887	599 645	3 958 514
Totale	514 789 706	525 085 508	535 587 213	546 298 956	557 224 938	568 369 433	579 736 825	3 827 092 579

ALLEGATO XIII

AZIONI INNOVATIVE URBANE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
EU28	50 028 377	51 028 945	52 049 523	53 090 514	54 152 324	55 235 371	56 340 079	371 925 133

ALLEGATO XIV

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	10 862 615	15 860 889	22 650 355	41 155 561	41 978 672	42 818 245	43 674 610	219 000 947
BG	6 654 813	9 716 930	13 876 392	25 213 320	25 717 587	26 231 939	26 756 577	134 167 558
CZ	14 716 434	21 487 988	30 686 207	55 756 657	56 871 790	58 009 226	59 169 411	296 697 713
DK	10 128 783	14 789 396	21 120 196	38 375 271	39 142 776	39 925 631	40 724 144	204 206 197
DE	31 085 118	45 388 483	64 817 628	117 773 246	120 128 711	122 531 285	124 981 911	626 706 382
EE	2 473 900	3 612 228	5 158 491	9 372 946	9 560 405	9 751 613	9 946 646	49 876 229
IE	7 465 395	10 900 491	15 566 595	28 284 410	28 850 099	29 427 101	30 015 643	150 509 734
EL	9 189 465	13 417 864	19 161 558	34 816 437	35 512 766	36 223 021	36 947 482	185 268 593
ES	21 326 332	31 139 333	44 468 939	80 799 798	82 415 794	84 064 109	85 745 392	429 959 697
FR	40 905 699	59 727 861	85 295 171	154 980 820	158 080 436	161 242 045	164 466 886	824 698 918
HR	6 339 456	9 256 464	13 218 817	24 018 514	24 498 884	24 988 862	25 488 639	127 809 636
IT	44 146 777	64 460 273	92 053 355	167 260 402	170 605 610	174 017 722	177 498 076	890 042 215
CY	1 461 578	2 134 103	3 047 634	5 537 532	5 648 283	5 761 248	5 876 473	29 466 851
LV	4 179 014	6 101 923	8 713 935	15 833 167	16 149 830	16 472 827	16 802 283	84 252 979
LT	4 953 742	7 233 136	10 329 376	18 768 416	19 143 784	19 526 660	19 917 193	99 872 307
LU	900 851	1 315 367	1 878 426	3 413 087	3 481 349	3 550 976	3 621 996	18 162 052
HU	15 890 653	23 202 505	33 134 647	60 205 458	61 409 567	62 637 759	63 890 514	320 371 103
MT	759 405	1 108 833	1 583 483	2 877 178	2 934 722	2 993 416	3 053 285	15 310 322
NL	15 962 042	23 306 743	33 283 506	60 475 933	61 685 452	62 919 161	64 177 544	321 810 381
AT	11 056 814	16 144 445	23 055 295	41 891 334	42 729 161	43 583 744	44 455 419	222 916 212

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
PL	26 943 308	39 340 878	56 181 268	102 081 030	104 122 650	106 205 103	108 329 205	543 203 442
PT	3 900 527	5 695 299	8 133 249	14 778 064	15 073 625	15 375 098	15 682 600	78 638 462
RO	18 052 826	26 359 569	37 643 134	68 397 351	69 765 298	71 160 604	72 583 816	363 962 598
SI	2 704 313	3 948 664	5 638 943	10 245 927	10 450 846	10 659 862	10 873 060	54 521 615
SK	9 972 692	14 561 480	20 794 715	37 783 873	38 539 551	39 310 342	40 096 548	201 059 201
FI	6 915 628	10 097 755	14 420 235	26 201 482	26 725 511	27 260 022	27 805 222	139 425 855
SE	15 088 981	22 031 956	31 463 031	57 168 142	58 311 505	59 477 735	60 667 290	304 208 640
UK	30 370 870	44 345 582	63 328 302	115 067 148	117 368 492	119 715 861	122 110 179	612 306 434
EU28	374 408 031	546 686 438	780 702 883	1 418 532 504	1 446 903 156	1 475 841 217	1 505 358 044	7 548 432 273

ALLEGATO XV

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	2 191 139	3 199 362	4 568 891	8 301 648	8 467 681	8 637 035	8 809 775	44 175 531
BG	1 560 014	2 277 830	3 252 886	5 910 474	6 028 684	6 149 257	6 272 243	31 451 388
CZ	2 131 372	3 112 093	4 444 265	8 075 204	8 236 708	8 401 442	8 569 471	42 970 555
DK	1 123 813	1 640 920	2 343 335	4 257 828	4 342 984	4 429 844	4 518 441	22 657 165
DE	16 799 056	24 528 899	35 028 823	63 647 163	64 920 106	66 218 508	67 542 878	338 685 433
EE	274 488	400 788	572 348	1 039 954	1 060 753	1 081 968	1 103 607	5 533 906
IE	905 677	1 322 414	1 888 492	3 431 379	3 500 006	3 570 006	3 641 406	18 259 380
EL	2 299 787	3 358 001	4 795 438	8 713 283	8 887 549	9 065 300	9 246 606	46 365 964
ES	9 304 532	13 585 877	19 401 492	35 252 395	35 957 443	36 676 592	37 410 124	187 588 455
FR	13 126 403	19 166 328	27 370 726	49 732 450	50 727 099	51 741 641	52 776 473	264 641 120
HR	907 262	1 324 725	1 891 789	3 437 370	3 506 117	3 576 240	3 647 764	18 291 267
IT	12 238 197	17 869 427	25 518 673	46 367 278	47 294 624	48 240 516	49 205 326	246 734 041
CY	162 167	236 785	338 144	614 405	626 693	639 227	652 011	3 269 432
LV	463 671	677 026	966 835	1 756 733	1 791 868	1 827 705	1 864 260	9 348 098
LT	687 161	1 003 348	1 432 842	2 603 465	2 655 534	2 708 645	2 762 817	13 853 812
LU	99 953	145 944	208 416	378 691	386 265	393 990	401 870	2 015 129
HU	2 054 474	2 999 811	4 283 921	7 783 859	7 939 536	8 098 327	8 260 293	41 420 221
MT	84 258	123 028	175 692	319 231	325 616	332 128	338 771	1 698 724
NL	3 366 181	4 915 082	7 019 049	12 753 572	13 008 643	13 268 816	13 534 193	67 865 536
AT	1 705 468	2 490 215	3 556 187	6 461 571	6 590 802	6 722 618	6 857 071	34 383 932

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
PL	7 803 036	11 393 489	16 270 625	29 563 630	30 154 902	30 758 000	31 373 160	157 316 842
PT	2 173 625	3 173 786	4 532 367	8 235 282	8 399 988	8 567 988	8 739 347	43 822 383
RO	4 400 834	6 425 810	9 176 465	16 673 581	17 007 053	17 347 194	17 694 138	88 725 075
SI	414 932	605 857	865 202	1 572 066	1 603 508	1 635 578	1 668 289	8 365 432
SK	1 106 498	1 615 637	2 307 231	4 192 224	4 276 069	4 361 590	4 448 822	22 308 071
FI	1 087 452	1 587 827	2 267 518	4 120 066	4 202 468	4 286 517	4 372 247	21 924 095
SE	1 887 435	2 755 912	3 935 617	7 150 994	7 294 014	7 439 894	7 588 692	38 052 558
UK	12 563 990	18 345 125	26 198 004	47 601 617	48 553 650	49 524 723	50 515 217	253 302 326
EU28	102 922 875	150 281 346	214 611 273	389 947 413	397 746 363	405 701 289	413 815 312	2 075 025 871

ALLEGATO XVI

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE INTERREGIONALE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
EU28	28 349 477	41 394 075	59 113 361	107 408 624	109 556 796	111 747 932	113 982 891	571 553 156

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2014

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2014) 2008]

(I testi in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2014/191/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell'Unione europea.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

- (6) Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha inviato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione europea.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia relative a cause pendenti alla data del 1° dicembre 2013 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea in quanto non conformi alle norme dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
VOCE DI BILANCIO: 6701									
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2008	Lacune gravi nel controllo di svariati criteri di riconoscimento e carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 287 632,19	0,00	- 287 632,19
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2008	Costi inammissibili di prodotti fitosanitari biologici	UNATANTUM		EUR	- 4 765,48	0,00	- 4 765,48
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2008	Organizzazione di produttori non ammissibile	UNATANTUM		EUR	- 181 675,81	0,00	- 181 675,81
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Lacune gravi nel controllo di svariati criteri di riconoscimento e carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 317 109,84	0,00	- 317 109,84
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Organizzazione di produttori non ammissibile	UNATANTUM		EUR	- 203 273,58	0,00	- 203 273,58
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Costi inammissibili di prodotti fitosanitari biologici	UNATANTUM		EUR	- 27 548,70	0,00	- 27 548,70
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Lacune gravi nel controllo di svariati criteri di riconoscimento e carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	0,96	0,00	0,96
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Organizzazione di produttori non ammissibile	UNATANTUM		EUR	- 1 183,25	0,00	- 1 183,25

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DK	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Costi inammissibili di prodotti fitosanitari biologici	UNA TANTUM		EUR	- 9,57	0,00	- 9,57
DK	Condizionalità	2009	Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 4 879 877,97	- 7 357,88	- 4 872 520,09
DK	Condizionalità	2010	Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 753,74	- 4,49	- 1 749,25
DK	Condizionalità	2010	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 31 895,68	- 301,59	- 31 594,09
DK	Condizionalità	2011	Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 119,58	0,00	- 119,58
DK	Condizionalità	2011	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2010	UNA TANTUM		EUR	- 3 230,67	0,00	- 3 230,67
TOTALE DK						EUR	- 5 940 075,10	- 7 663,96	- 5 932 411,14
ES	Irregolarità	2007	Rimborso per errata applicazione della regola 50/50 in 4 casi	UNA TANTUM		EUR	721 332,88	0,00	721 332,88
ES	Irregolarità	2007	Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III dell'esercizio 2006	UNA TANTUM		EUR	- 1 360 592,37	0,00	- 1 360 592,37
ES	Irregolarità	2008	Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III dell'esercizio 2007	UNA TANTUM		EUR	- 230 803,77	0,00	- 230 803,77
ES	Irregolarità	2011	Mancato rispetto dell'articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005	UNA TANTUM		EUR	- 165 390,13	0,00	- 165 390,13

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Irregolarità	2011	Mancato rispetto dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005	UNA TANTUM		EUR	- 754 473,76	0,00	- 754 473,76
ES	Irregolarità	2011	Data non corretta del primo verbale amministrativo o giudiziario nella tabella dell'allegato III (caso 02220090118)	UNA TANTUM		EUR	- 350 053,18	0,00	- 350 053,18
ES	Irregolarità	2011	Negligenza nel recupero di un caso di debiti	UNA TANTUM		EUR	- 6 447 032,48	0,00	- 6 447 032,48
TOTALE ES						EUR	- 8 587 012,81	0,00	- 8 587 012,81
FI	Condizionalità	2007	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	144,79	0,00	144,79
FI	Condizionalità	2007	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	52,13	0,00	52,13
FI	Condizionalità	2007	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 25 717,74	0,00	- 25 717,74
FI	Condizionalità	2007	Uso della sanzione allo 0 %, anno di domanda 2006	UNA TANTUM		EUR	- 45 508,78	- 54,61	- 45 454,17
FI	Condizionalità	2008	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	0,00 %	EUR	221,44	0,00	221,44
FI	Condizionalità	2008	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	146,35	0,00	146,35
FI	Condizionalità	2008	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	2 726,86	- 2,99	2 729,85

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FI	Condizionalità	2008	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 088 571,54	- 1 585,04	- 1 086 986,50
FI	Condizionalità	2009	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	0,00 %	EUR	119,47	0,00	119,47
FI	Condizionalità	2009	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 0,19	0,00	- 0,19
FI	Condizionalità	2009	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 219,63	- 86,94	- 132,69
FI	Condizionalità	2009	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 090 265,16	- 3 306,07	- 1 086 959,09
FI	Condizionalità	2009	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 0,59	0,00	- 0,59
FI	Condizionalità	2010	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	0,00 %	EUR	5,21	0,00	5,21
FI	Condizionalità	2010	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 91,71	0,00	- 91,71
FI	Condizionalità	2010	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 159,46	0,00	- 159,46
TOTALE FI						EUR	- 2 247 118,55	- 5 035,65	- 2 242 082,90

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2007	Molti pagamenti di aiuti non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 698 322,85	0,00	- 698 322,85
FR	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2008	Molti pagamenti di aiuti non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 1 600 581,03	0,00	- 1 600 581,03
FR	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Molti pagamenti di aiuti non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 3 201 489,94	0,00	- 3 201 489,94
FR	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Molti pagamenti di aiuti non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 219 199,04	0,00	- 219 199,04
FR	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Molti pagamenti di aiuti non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 13 068,19	0,00	- 13 068,19
FR	Diritti all'aiuto	2007	Errata assegnazione della riserva nazionale	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 12 098 866,64	- 72 593,20	- 12 026 273,44
FR	Diritti all'aiuto	2007	Errata assegnazione della riserva nazionale	UNA TANTUM		EUR	- 47 626 478,62	- 95 252,96	- 47 531 225,66
FR	Diritti all'aiuto	2008	Errata assegnazione della riserva nazionale	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 12 098 866,64	- 60 494,33	- 12 038 372,31
FR	Diritti all'aiuto	2008	Errata assegnazione della riserva nazionale	UNA TANTUM		EUR	- 47 626 478,62	- 238 132,39	- 47 388 346,23
FR	Diritti all'aiuto	2009	Errata assegnazione della riserva nazionale	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 12 098 866,64	- 60 494,33	- 12 038 372,31
FR	Diritti all'aiuto	2009	Errata assegnazione della riserva nazionale	UNA TANTUM		EUR	- 47 626 478,62	- 238 132,39	- 47 388 346,23
FR	Diritti all'aiuto	2010	Errata assegnazione della riserva nazionale	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 12 098 866,64	- 24 197,73	- 12 074 668,91

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Diritti all'aiuto	2010	Errata assegnazione della riserva nazionale	UNA TANTUM		EUR	- 47 626 478,62	- 285 758,87	- 47 340 719,75
FR	Condizionalità	2009	Rimborso per rettifica incluso nella decisione 43 connessa all'audit XC/2009/003/FR	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	157 245,53	0,00	157 245,53
FR	Condizionalità	2010	Rimborso per rettifica incluso nella decisione 43 connessa all'audit XC/2009/003/FR	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	26 673,71	0,00	26 673,71
TOTALE FR						EUR	- 244 450 122,85	- 1 075 056,20	- 243 375 066,65
GB	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2006	Errori nella contabilità e nei registri	UNA TANTUM		EUR	- 68 009,01	0,00	- 68 009,01
GB	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2007	Errori nella contabilità e nei registri	UNA TANTUM		EUR	- 62 104,18	0,00	- 62 104,18
GB	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2008	Errori nella contabilità e nei registri	UNA TANTUM		EUR	- 33 722,85	0,00	- 33 722,85
GB	_Recuperi	2009	Errori nella contabilità e nei registri	UNA TANTUM		EUR	- 55 487,50	0,00	- 55 487,50
GB	_Recuperi	2010	Errori nella contabilità e nei registri	UNA TANTUM		EUR	- 46 754,53	0,00	- 46 754,53
GB	_Recuperi	2011	Errori nella contabilità e nei registri	UNA TANTUM		EUR	- 299 733,08	0,00	- 299 733,08

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2011	Mancata applicazione di riduzioni/esclusioni e pagamenti indebiti per animali non identificati	UNA TANTUM		EUR	- 194 394,22	0,00	- 194 394,22
GB	Condizionalità	2008	Controllo non effettivo del CGO 8 bis, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 257 134,00	0,00	- 257 134,00
GB	Condizionalità	2008	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007	UNA TANTUM		EUR	- 757 135,00	0,00	- 757 135,00
GB	Condizionalità	2009	Controllo non effettivo del CGO 8 bis, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 240 326,00	0,00	- 240 326,00
GB	Condizionalità	2009	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 423 317,00	0,00	- 423 317,00
GB	Condizionalità	2010	Controllo non effettivo del CGO 8 bis, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 252 305,00	0,00	- 252 305,00
GB	Condizionalità	2010	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 31 208,00	0,00	- 31 208,00
GB	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 949 043,26	- 59 941,88	- 2 889 101,38
GB	Condizionalità	2010	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 175 238,88	- 24 310,41	- 1 150 928,47
GB	Condizionalità	2010	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	1 901,10	0,00	1 901,10

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 4 961,22	- 34,71	- 4 926,51
GB	Condizionalità	2011	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	795,26	0,00	795,26
GB	Condizionalità	2011	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 58,63	0,00	- 58,63
GB	Condizionalità	2011	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 879,96	0,00	- 879,96
GB	Condizionalità	2011	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 164 633,01	- 388,79	- 1 164 244,22
GB	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 440,27	0,00	- 440,27
TOTALE GB						EUR	- 8 014 189,24	- 84 675,79	- 7 929 513,45
GR	Ortofrutticoli — Trasformazione di pesche e pere	2008	Controlli fisici lacunosi sul 5 % delle superfici e informazione incompleta sui prodotti venduti sul mercato del fresco nei registri dell'OP	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 682 302,86	0,00	- 682 302,86
TOTALE GR						EUR	- 682 302,86	0,00	- 682 302,86

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2007	Qualità insufficiente e tempistica inadeguata dei controlli in loco, lacune nel controllo dell'ammissibilità degli animali oggetto di domanda, errata applicazione delle sanzioni per i bovini	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 639 734,17	- 4 187,86	- 1 635 546,31
IT	Diritti all'aiuto	2007	Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 475 405,85	- 2 852,44	- 472 553,41
IT	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2008	Qualità insufficiente e tempistica inadeguata dei controlli in loco, lacune nel controllo dell'ammissibilità degli animali oggetto di domanda, errata applicazione delle sanzioni per i bovini	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 697 012,09	- 8 100,59	- 1 688 911,50
IT	Diritti all'aiuto	2008	Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 577 691,90	- 3 466,14	- 574 225,76
IT	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2009	Qualità insufficiente e tempistica inadeguata dei controlli in loco, lacune nel controllo dell'ammissibilità degli animali oggetto di domanda, errata applicazione delle sanzioni per i bovini	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 701 995,62	0,00	- 1 701 995,62
IT	Diritti all'aiuto	2009	Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 279 114,77	0,00	- 279 114,77
IT	Diritti all'aiuto	2010	Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 534 365,66	0,00	- 534 365,66
IT	Riconoscimento organismo pagatore	2010	Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEAGA (debitori)	FORFETTARIA	16,00 %	EUR	- 623 731,00	0,00	- 623 731,00

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Riconoscimento organismo pagatore	2010	Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEAGA	FORFETTARIA	16,00 %	EUR	- 398 672,00	0,00	- 398 672,00
IT	Liquidazione dei conti — Regola 50/50	2006	Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-267/07	UNA TANTUM		EUR	2 114 199,16	0,00	2 114 199,16
TOTALE IT						EUR	- 58 13. 523,90	- 18 607,03	- 5 794 916,87
PT	Restituzioni all'esportazione — fuori allegato I	2009	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 6 321,77	0,00	- 6 321,77
PT	Restituzioni all'esportazione — altre	2009	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 172 665,34	0,00	- 172 665,34
PT	Restituzioni all'esportazione — zucchero e isoglucosio	2009	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 89,64	0,00	- 89,64
PT	Restituzioni all'esportazione — fuori allegato I	2010	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 14 305,09	0,00	- 14 305,09
PT	Restituzioni all'esportazione — altre	2010	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 240 513,80	0,00	- 240 513,80
PT	Restituzioni all'esportazione — zucchero e isoglucosio	2010	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 386,40	0,00	- 386,40
PT	Restituzioni all'esportazione — fuori allegato I	2011	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 5 946,75	0,00	- 5 946,75

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Restituzioni all'esportazione — altre	2011	Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 183 177,64	0,00	- 183 177,64
PT	Altri aiuti diretti — Pecore e capre	2007	Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 356 820,10	- 41,59	- 1 356 778,51
PT	Altri aiuti diretti — Pecore e capre	2008	Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 272 636,94	0,00	- 1 272 636,94
PT	Altri aiuti diretti — Pecore e capre	2009	Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 267 788,94	0,00	- 1 267 788,94
PT	Altri aiuti diretti — Pecore e capre	2010	Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 44,73	0,00	- 44,73
PT	Altri aiuti diretti — Pecore e capre	2011	Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 620,76	0,00	- 620,76

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Condizionalità	2007	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 412 896,09	- 13 715,18	- 399 180,91
PT	Condizionalità	2007	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11, controlli non effettivi sui CGO 6-8 e 16-18 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 2 466 398,82	- 94 162,81	- 2 372 236,01
PT	Condizionalità	2008	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 811 952,21	- 46 814,35	- 765 137,86
PT	Condizionalità	2008	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11, controlli non effettivi sui CGO 6-8 e 16-18 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 3 535 313,88	- 208 399,51	- 3 326 914,37
PT	Condizionalità	2009	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 978 076,83	- 151 490,51	- 2 826 586,32

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Condizionalità	2010	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 52 701,86	- 6 051,95	- 46 649,91
TOTALE PT						EUR	- 14 778 657,59	- 520 675,90	- 14 257 981,69
RO	Condizionalità	2008	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 634 324,17	- 69 550,07	- 564 774,10
RO	Condizionalità	2009	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 579 209,93	- 122 547,37	- 1 456 662,56
RO	Condizionalità	2009	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 7 557,46	- 9 154,94	1 597,48
RO	Condizionalità	2010	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	189,50	0,00	189,50
RO	Condizionalità	2010	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 4 023,09	0,00	- 4 023,09
RO	Condizionalità	2010	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 226 850,84	- 139,75	- 1 226 711,09
RO	Condizionalità	2010	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 10 898,89	- 10 206,73	- 692,16

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
RO	Condizionalità	2010	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	2 764,61	- 493,12	3 257,73
RO	Condizionalità	2011	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	1,35	0,00	1,35
RO	Condizionalità	2011	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 250,64	0,00	- 250,64
RO	Condizionalità	2011	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	4 873,62	0,00	4 873,62
TOTALE RO						EUR	- 3 455 285,94	- 212 091,98	- 3 243 193,96
SI	Condizionalità	2006	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005	FORFETTARIA	5,00 %	SIT	- 10 718 970,58	- 414 437,68	- 10 304 532,90
SI	Condizionalità	2007	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 147,83	- 0,07	- 147,76
SI	Condizionalità	2007	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 127 940,81	- 935,76	- 127 005,05
SI	Condizionalità	2008	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	0,05	0,00	0,05
SI	Condizionalità	2008	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	535,78	0,00	535,78

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Condizionalità	2008	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 23,61	0,00	- 23,61
SI	Condizionalità	2008	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 393,36	- 1,86	- 391,50
SI	Condizionalità	2008	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 279 213,39	- 12 630,25	- 266 583,14
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	0,59	0,00	0,59
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	692,45	0,00	692,45
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	68,69	0,00	68,69
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 701,41	- 28,05	- 673,36
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 44,03	- 0,16	- 43,87
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 350 086,56	- 6 095,01	- 343 991,55

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	19,55	0,00	19,55
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	30,66	0,00	30,66
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	958,47	0,00	958,47
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 761,46	- 138,02	- 2 623,44
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 607,46	- 10,74	- 596,72
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 413 940,70	- 742,42	- 413 198,28
SI	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 35,31	0,00	- 35,31
SI	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	2,85	0,00	2,85
SI	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	4,89	0,00	4,89

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 569,66	0,00	- 569,66
SI	Condizionalità	2012	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	27,06	0,00	27,06
SI	Condizionalità	2012	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 195,93	0,00	- 195,93
TOTALE SI						SIT	- 10 718 970,58	- 414 437,68	- 10 304 532,90
TOTALE SI						EUR	- 1 174 320,48	- 20 582,34	- 1 153 738,14
TOTALE 6701						SIT	- 10 718 970,58	- 414 437,68	- 10 304 532,90
TOTALE 6701						EUR	- 295 142 609,32	- 1 944 388,85	- 293 198 220,47

VOCE DI BILANCIO: 6711

DE	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2008	Lacune nella selezione dei progetti	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 239 484,15	0,00	- 239 484,15
DE	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2009	Lacune nella selezione dei progetti	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 1 638 636,95	0,00	- 1 638 636,95
DE	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2010	Lacune nella selezione dei progetti	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 781 262,31	0,00	- 781 262,31

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Lacune nella selezione dei progetti	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 166 944,39	0,00	- 166 944,39
TOTALE DE						EUR	- 2 826 327,80	0,00	- 2 826 327,80
DK	Condizionalità	2009	Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 126 902,55	- 1 356,80	- 125 545,75
DK	Condizionalità	2010	Mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 30 431,43	- 113,46	- 30 317,97
DK	Condizionalità	2010	Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 492,68	- 539,23	- 1 953,45
DK	Condizionalità	2010	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 24,00	- 0,08	- 23,92
DK	Condizionalità	2011	Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 387,88	0,00	- 387,88
DK	Condizionalità	2011	Mancata applicazione di sanzioni sui requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2010	UNA TANTUM		EUR	- 133,07	0,00	- 133,07
TOTALE DK						EUR	- 160 371,61	- 2 009,57	- 158 362,04
FI	Condizionalità	2007	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 401 890,24	- 44,84	- 401 845,40

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FI	Condizionalità	2008	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 406 777,26	0,00	- 406 777,26
FI	Condizionalità	2008	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 13 442,43	- 44,89	- 13 397,54
FI	Condizionalità	2009	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 16 504,68	0,00	- 16 504,68
FI	Condizionalità	2009	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	123,81	- 2,29	126,10
FI	Condizionalità	2010	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	124,79	0,00	124,79
FI	Condizionalità	2010	Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	53,00	- 883,33	936,33
TOTALE FI						EUR	- 838 313,01	- 975,35	- 837 337,66
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2007	Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 177 862,92	0,00	- 177 862,92
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2008	Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 376 998,88	0,00	- 2 376 998,88

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2009	Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 527 224,82	0,00	- 2 527 224,82
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2010	Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale	EXTRAPO-LATED		EUR	- 2 127 518,80	0,00	- 2 127 518,80
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2010	Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 541 264,35	0,00	- 2 541 264,35
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2011	Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 279 802,33	0,00	- 279 802,33
TOTALE FR						EUR	- 10 030 672,10	0,00	- 10 030 672,10
GB	Condizionalità	2007	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 81 236,80	0,00	- 81 236,80
GB	Condizionalità	2008	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 40 221,10	- 3 187,50	- 37 033,60
GB	Condizionalità	2008	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 86 843,16	- 3 162,80	- 83 680,36

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Condizionalità	2009	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 12 481,44	0,00	- 12 481,44
GB	Condizionalità	2009	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 487,27	- 25,57	- 461,70
GB	Condizionalità	2009	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 51 617,56	- 4 078,41	- 47 539,15
GB	Condizionalità	2010	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 36 866,26	- 2 314,12	- 34 552,14
GB	Condizionalità	2010	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 3 266,99	0,00	- 3 266,99
GB	Condizionalità	2010	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 523,34	- 83,53	- 1 439,81
GB	Condizionalità	2011	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 396,43	0,00	- 396,43
GB	Condizionalità	2011	Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 316,44	0,00	- 316,44
GB	Condizionalità	2009	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 554,44	- 203,30	- 1 351,14

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 90 650,32	- 4 272,84	- 86 377,48
GB	Condizionalità	2010	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 7 752,17	- 7,24	- 7 744,93
GB	Condizionalità	2010	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 88 716,38	- 5 117,14	- 83 599,24
GB	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 9 809,49	- 623,91	- 9 185,58
GB	Condizionalità	2011	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 96 480,08	- 2 386,95	- 94 093,13
GB	Condizionalità	2011	Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 17 490,40	0,00	- 17 490,40
GB	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 447,33	0,00	- 1 447,33

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Mancanza di metodi di controllo alternativi alla verifica visiva	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 272 613,55	- 272 613,55	0,00
GB	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Scoperta di irregolarità in seguito ai controlli retroattivi	UNA TANTUM		EUR	- 22 801,38	- 1 140,06	- 21 661,32
GB	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Mancanza di metodi di controllo alternativi alla verifica visiva	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 546 873,59	0,00	- 546 873,59
GB	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Non è dato seguito alla mancata presentazione delle domande di pagamento per gli svantaggi naturali	UNA TANTUM		EUR	- 25 763,75	0,00	- 25 763,75
GB	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Scoperta di irregolarità in seguito ai controlli retroattivi	UNA TANTUM		EUR	- 24 094,70	0,00	- 24 094,70
TOTALE GB						EUR	- 1 521 304,37	- 299 216,92	- 1 222 087,45
IT	Riconoscimento organismo pagatore	2010	Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEASR	FORFETTARIA	16,00 %	EUR	- 2 417 690,00	0,00	- 2 417 690,00
IT	Riconoscimento organismo pagatore	2010	Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEASR (debitori)	FORFETTARIA	16,00 %	EUR	- 7 132,00	0,00	- 7 132,00
TOTALE IT						EUR	- 2 424 822,00	0,00	- 2 424 822,00

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Condizionalità	2008	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 232 548,55	- 118 567,43	- 113 981,12
PT	Condizionalità	2008	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 352 561,76	- 36 755,91	- 315 805,85
PT	Condizionalità	2008	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11, controlli non effettivi sui CGO 6-8 e 16-18 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 1 535 086,03	- 163 623,07	- 1 371 462,96
PT	Condizionalità	2009	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 391 551,37	- 45 319,62	- 346 231,75
PT	Condizionalità	2010	Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 173 177,70	- 18 879,59	- 154 298,11
TOTALE PT						EUR	- 2 684 925,41	- 383 145,62	- 2 301 779,79

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
RO	Condizionalità	2009	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 3,15	0,00	- 3,15
RO	Condizionalità	2009	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 551 739,74	- 55 909,89	- 495 829,85
RO	Condizionalità	2009	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 52 672,92	0,00	- 52 672,92
RO	Condizionalità	2010	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 457 003,10	0,00	- 457 003,10
RO	Condizionalità	2010	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 497,60	0,00	- 1 497,60
RO	Condizionalità	2010	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	2 259,28	0,00	2 259,28
RO	Condizionalità	2011	Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 2 595,48	0,00	- 2 595,48
RO	Condizionalità	2011	Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	7 412,84	0,00	7 412,84
TOTALE RO						EUR	- 1 055 839,87	- 55 909,89	- 999 929,98

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Condizionalità	2008	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 318 962,73	- 6 726,62	- 312 236,11
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 217,53	0,00	- 217,53
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 317 428,64	- 8 275,35	- 309 153,29
SI	Condizionalità	2009	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	66,00	0,00	66,00
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 315 177,28	- 1 172,19	- 314 005,09
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	523,44	0,00	523,44
SI	Condizionalità	2010	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 385,03	0,00	- 385,03
SI	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 90,49	0,00	- 90,49
SI	Condizionalità	2011	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 162,59	0,00	- 162,59

SM	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Condizionalità	2012	Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 70,06	0,00	- 70,06
TOTALE SI						EUR	- 951 904,91	- 16 174,16	- 935 730,75
TOTALE 6711						EUR	- 22 494 481,08	- 757 431,51	- 21 737 049,57

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 24 febbraio 2014****relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali****(BCE/2014/6)**

(2014/192/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l'articolo 5 e l'articolo 46.2,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5;

visto il contributo del consiglio generale,

Considerando quanto segue:

1. I dati granulari sul credito includono informazioni specifiche relative all'esposizione creditizia degli enti creditizi e di altre istituzioni finanziarie che erogano credito in favore di mutuatari. Dati non aggregati di questo tipo possono essere raccolti, nel rispetto di misure adeguate a tutela della riservatezza, mutuatario per mutuatario o prestito per prestito, dalle centrali dei rischi gestite dalle banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (di seguito, «centrali dei rischi») o da altre fonti di dati granulari, compresi i registri dei crediti o altre raccolte statistiche. Una serie di BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono tra loro i dati granulari sul credito, al fine di trasmettere tali dati agli enti segnalanti e agevolare una visione più completa dell'indebitamento dei mutuatari ⁽²⁾.
2. L'articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo Statuto del SEBC») specifica che la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle BCN del SEBC, raccoglie le informazioni statistiche necessarie al fine di svolgere i compiti del SEBC presso le autorità nazionali competenti o direttamente presso gli operatori economici. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 2533/98 consente alla BCE di decidere in merito alla raccolta e alla trasmissione all'interno del SEBC, nei limiti e al livello di dettaglio necessario, di informazioni riservate originariamente raccolte a fini diversi da quelli di cui all'articolo 5 dello Statuto del SEBC), a condizione che ciò sia necessario per l'efficiente sviluppo ed elaborazione di statistiche o il miglioramento della loro qualità, e che tali statistiche siano necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC di cui al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. I dati granulari sul credito, ottenuti dalle centrali dei rischi o da altre fonti di dati sul credito disponibili, sono necessari per: (a) lo sviluppo e l'elaborazione di nuove statistiche del SEBC in aree quali statistiche sulle attività deteriorate, sulle riserve per attività deteriorate, sulle riserve di rivalutazione e statistiche sui prestiti alle società non finanziarie, disaggregate in relazione alle dimensioni delle società considerate; (b) il miglioramento della qualità delle statistiche del SEBC in aree, quali le statistiche sulle linee di credito disaggregate per settore di controparte, sui prestiti alle società non finanziarie disaggregate per attività economica e sui prestiti coperti da garanzia immobiliare. Tali nuove o migliorate statistiche da produrre sul lungo termine sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza e la ricerca in materia di stabilità finanziaria, così come per il contributo dell'Eurosistema alla buona conduzione delle politiche intraprese dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e stabilità del sistema finanziario.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra registri centrali nazionali dei crediti al fine della trasmissione alle istituzioni segnalanti (*Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions*), reperibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

4. È opportuno istituire, mediante uno strumento della BCE da adottare ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto del SEBC, un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE, da presentare in tempo debito al Consiglio direttivo, al fine di garantire che, per la fine del 2016: a) tutte le BCN dell'Eurosistema gestiscano le banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito, in conformità a requisiti minimi specificati nel corso della fase preparatoria, e b) sia istituita, sulla base di tali banche dati, una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di garantire, in maniera graduale, la disponibilità delle statistiche sul credito necessarie per l'adempimento dei compiti dell'Eurosistema, contribuendo in particolare alla regolare conduzione delle politiche delle autorità competenti relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. Tale quadro a lungo termine dovrebbe definire la data, non successiva a quella sopra menzionata, a partire dalla quale dovrebbe avere inizio la raccolta di dati granulari sul credito basata su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Sebbene una struttura di base inerente al contenuto dei futuri dati granulari sul credito da raccogliere ai sensi di tali obblighi armonizzati sia delineata nello schema di segnalazione di riferimento allegato alla presente decisione, la precisa portata e il contenuto dei dati da raccogliere nel contesto del quadro a lungo termine deve ancora essere definita. La preparazione per l'istituzione di tale quadro a lungo termine si realizzerà attraverso attività preparatorie da attuare ai sensi della presente decisione con i seguenti obiettivi: a) la definizione di un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine, b) l'identificazione e la valutazione delle esigenze degli utenti interessati in ordine all'applicazione dei dati granulari sul credito nell'ambito del SEBC nel lungo termine, c) la stima dei costi legati alla raccolta, alla garanzia di qualità e alle procedure di condivisione dei dati, d) la graduale eliminazione di lacune collegate all'incompletezza o all'assenza di banche dati relative a dati granulari sul credito in alcuni Stati membri, e) la definizione della governance e degli aspetti organizzativi più appropriati per il funzionamento del quadro a lungo termine, e f) la garanzia di una migliore interoperatività e riutilizzo dei dati fra le centrali di rischio, i registri dei crediti e altre banche dati sul credito rilevanti che soddisfano i criteri di qualità.
5. È opportuno che il Consiglio direttivo conferisca al Comitato per le statistiche (di seguito, il «CST») del SEBC il compito di assistere il Consiglio direttivo nell'attuazione di tali misure preparatorie. In particolare, il CST dovrebbe organizzare la trasmissione annuale dei dati granulari sul credito disponibili dalle BCN alla BCE, quale parte del processo di realizzazione di un appropriato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo alle esigenze dei futuri utenti del SEBC. A tal fine, agli utenti del SEBC che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della presente decisione, può essere consentito l'accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da qualsiasi dato granulare sul credito trasmesso alla BCE, fino all'attuazione di un quadro a lungo termine, in conformità alle garanzie in materia di riservatezza applicabili.
6. La parità di trattamento delle singole BCN dovrebbe costituire il principio guida sotteso alle misure preparatorie per il quadro a lungo termine. Nel corso della fase preparatoria, il Consiglio direttivo dovrebbe proporre, per tutte le BCN dell'Eurosistema, i criteri minimi necessari relativi al campo di applicazione, ai limiti superiori e inferiori di fasce o strati all'interno della popolazione dei mutuatari e le altre possibili disaggregazioni, il livello di dettaglio degli attributi dei dati e della qualità dei dati granulari sul credito raccolti. Saranno identificate e progressivamente ridotte eventuali difformità tra le serie di dati forniti dalle singole BCN, attraverso l'introduzione di rettifiche a seguito delle successive trasmissioni di dati effettuate ai sensi della presente decisione. Al contempo, alcune BCN dell'Eurosistema potrebbero necessitare, nella fase preparatoria, di un periodo di adattamento più lungo al fine di sviluppare o ottenere accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito. È opportuno garantire a tali BCN, nel corso della fase preparatoria, di poter beneficiare di deroghe temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie sviluppate dal CST, purché la durata di ciascuna specifica deroga sia strettamente limitata al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per garantire l'adempimento, nel corso della fase preparatoria, delle misure preparatorie oggetto della deroga, e a condizione che tale periodo sia, in ogni caso, fissato in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema.
7. In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri, alle condizioni stabilite da tale giurisprudenza⁽¹⁾. Di conseguenza, l'attuazione della presente decisione non comporta una violazione delle norme del diritto nazionale che impongono particolari obblighi di riservatezza o reciprocità relativamente alla condivisione transfrontaliera dei dati raccolti tramite le centrali dei rischi.
8. È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all'allegato alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da modificare il quadro concettuale sottostante o incidere sull'onere di segnalazione. Le BCN hanno facoltà di proporre, attraverso il CST, modifiche di natura tecnica all'allegato, delle quali si terrà conto nel corso di tale procedura.

⁽¹⁾ Dichiarazione n. 17 relativa al primato allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, (GU C 115, 9.5.2005, pag. 344).

9. L'applicazione delle disposizioni della presente decisione può essere estesa alle BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro attraverso l'istituzione di una cooperazione tra tali BCN e le banche centrali dell'Eurosistema, sulla base di una raccomandazione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

La presente decisione definisce le misure preparatorie necessarie a istituire, in maniera graduale, un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito fondato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Entro la fine del 2016, tale quadro a lungo termine comprende: a) banche dati relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- 1) per «centrale dei rischi» si intende un registro dei crediti gestito da una BCN del SEBC;
- 2) per «registro dei crediti» si intende un registro che raccoglie dati granulari sul credito provenienti da istituzioni segnalanti;
- 3) per «dati granulari sul credito» si intendono informazioni relative all'esposizione creditizia di enti creditizi o altre istituzioni finanziarie che erogano credito nei confronti dei mutuatari, fornite mutuatario per mutuatario o prestito per prestito.

Articolo 3

Organizzazione delle misure preparatorie

1. Le misure preparatorie da adottare al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, comprendono:
 - a) l'identificazione delle esigenze degli utenti pertinenti e la stima dei costi legati alle proposte per la raccolta, la garanzia di qualità e le procedure per la condivisione dei dati da applicare nel lungo termine;
 - b) la definizione e il miglioramento delle serie di dati granulari sul credito da raccogliere ai sensi del quadro a lungo termine, in particolare per quanto concerne il campo di applicazione, i limiti delle fasce o strati all'interno della popolazione dei mutuatari e le altre possibili disaggregazioni, il livello di dettaglio degli attributi dei dati e della qualità dei dati granulari sul credito raccolti;
 - c) l'organizzazione della trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria, in conformità all'articolo 4, e la definizione di requisiti di qualità ai quali i dati granulari sul credito ottenuti dalle centrali dei rischi o da altri registri dei crediti devono uniformarsi prima dell'avvio di tale trasmissione;
 - d) lo sviluppo di misure operative dettagliate specificanti le modalità di trasmissione, compilazione, conservazione e utilizzo dei dati granulari sul credito da testare e modulare nella fase preparatoria al fine della loro successiva incorporazione nel quadro a lungo termine;
 - e) la fissazione di un calendario per specifiche iniziative e risultati che le singole BCN e la BCE sono tenute a completare, incluse le iniziative che devono essere intraprese dalle BCN ancora prive di accesso a banche dati complete relative ai dati granulari sul credito, al fine di ottenere tale accesso attraverso lo sviluppo di una propria centrale dei rischi o mediante altri mezzi;
 - f) il monitoraggio dei progressi realizzati in riferimento alle misure elencate alle lettere da a) a e) e l'identificazione, ove necessario, delle necessarie rettifiche.
2. Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN.

3. In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Nel corso di ogni periodo di deroga, la BCN interessata riferisce due volte all'anno al CST in merito ai progressi compiuti nell'adempimento delle misure preparatorie oggetto della deroga. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.

Articolo 4

Trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria e garanzie di riservatezza

1. Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione annuale dalle BCN alla BCE dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili, riferiti al periodo dal 30 giugno al 31 dicembre, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione successiva è organizzata dal CST sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicura che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.

2. Le singole BCN trasmettono i dati granulari sul credito richiesti sulla base delle centrali di rischio o di altre banche dati disponibili relative a dati granulari sul credito. Le BCN che beneficiano di una deroga, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, relativa alle misure preparatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) in riferimento alla trasmissione di dati specifici includono nelle loro segnalazioni al CST informazioni in ordine ai progressi compiuti nell'uniformarsi alle trasmissioni di dati richieste nella fase preparatoria.

3. I dati forniti alla BCE ai sensi del primo paragrafo sono trasmessi in forma elettronica attraverso un accesso remoto sicuro e sono conservate in un'area sicura. L'accesso a tali dati è limitato agli esperti in materia di statistica inclusi nella lista comunicata dal CST al Consiglio direttivo prima dell'avvio della trasmissione. Nel rapporto annuale sulla riservatezza, la BCE include informazioni concernenti le misure di sicurezza adottate.

Articolo 5

Uso delle informazioni statistiche derivanti da dati granulari sul credito nella fase preparatoria

1. I dati forniti alla BCE ai sensi dell'articolo 4 sono utilizzati per a) definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) definire e produrre informazioni statistiche aggregate ai fini di soddisfare le esigenze statistiche degli utenti del SEBC nella fase preparatoria.

2. In aggiunta all'accesso e all'uso delle informazioni statistiche aggregate, gli utenti interni al SEBC che non beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 possono richiedere il permesso di accedere e utilizzare informazioni statistiche riservate disaggregate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi ai sensi dell'articolo 4, purché tale accesso a informazioni statistiche riservate: a) soddisfi l'obiettivo di definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) non implichi un accesso diretto a dati granulari sul credito originali raccolti dalle BCN o dalla BCE. Ogni richiesta degli utenti deve essere corredata di un elenco delle persone che avranno accesso alle informazioni in questione.

3. Le richieste degli utenti avanzate ai sensi del paragrafo 2 sono sottoposte a valutazione e approvazione da parte del Consiglio direttivo, in conformità alla procedura adottata dalla BCE. Il CST assiste il Consiglio direttivo nella valutazione di tali richieste.

*Articolo 6***Procedura semplificata di modifica**

Tenuto conto del parere del CST, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica all'allegato alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da modificare il quadro concettuale sottostante o incidere sugli oneri di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere.

*Articolo 7***Disposizioni finali**

1. La presente decisione ha effetto a partire dal giorno della sua notificazione.
2. Entro il 31 dicembre 2014 il Consiglio direttivo riceve, a fini di valutazione, una relazione che analizza: a) lo stato delle misure preparatorie stabilite dalla presente decisione e b) l'opportunità di sostituire la presente decisione con uno strumento giuridico della BCE che istituisca obblighi di segnalazione statistica armonizzati e che assicuri l'istituzione di una banca dati relativa ai dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e include una valutazione dell'opportunità di stabilire un cronoprogramma per l'adozione di tali misure, come specificato all'articolo 1, in considerazione dei progressi realizzati.

*Articolo 8***Destinatari**

Destinatarie della presente decisione sono le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 febbraio 2014.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI RIFERIMENTO

Dati granulari sul credito segnalati su base individuale, come nella tabella di seguito e comprensivi delle seguenti informazioni:

- «attributi del prestatore», descrittivi dell'ente creditizio o della diversa altra istituzione finanziaria che ha accordato il prestito;
- «attributi del mutuatario», descrittivi della società non finanziaria o del diverso mutuatario che ha ricevuto il prestito;
- «variabili dei dati del credito», descrittive del contratto di credito e della natura del prestito sotto il profilo qualitativo;
- «misure dei dati del credito», che forniscono valori numerici suscettibili di ulteriore aggregazione (indicatori quantitativi) e segnalati come dati di fine periodo.

Tipo	Attributi	Sintesi	Livello di anonimizzazione
Attributi del prestatore	Identificativo del prestatore	Identificazione dei prestatori in conformità ai codici impiegati nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) del SEBC ⁽¹⁾ .	Non anonimizzato
Attributi del mutuatario	Identificativo del mutuatario	Identificazione alfanumerica dei mutuatari, al fine di garantire che i singoli mutuatari non siano identificabili	Anonimizzato
	Paese di residenza	Paese di residenza del mutuatario, in conformità alla norma ISO 3166 ⁽²⁾	
	Settore istituzionale	Settore (o sottosettore) istituzionale del mutuatario, in conformità alla classificazione SEC 95 Si richiede l'indicazione dei seguenti (sotto)settori: <ul style="list-style-type: none"> — Autorità bancarie centrali — Amministrazioni pubbliche — Enti creditizi — Fondi comuni monetari — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione — Imprese di assicurazione e fondi pensione — Società non finanziarie — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 	
	Settore di attività economica	Classificazione dei mutuatari (finanziari e non finanziari), in base all'attività economica, in conformità alla classificazione statistica di cui alla NACE rev. 2 ⁽³⁾ I codici NACE sono indicati al livello 2 di dettaglio (per «divisioni»)	
	Dimensioni	Classificazione dei mutuatari in base alle loro dimensioni: micro, piccoli, medi e grandi.	

Tipo	Attributi	Sintesi	Livello di anonimizzazione
Variabili dei dati del credito	Identificativo del prestito	Identificazione alfanumerica dei prestiti, come d'uso presso le istituzioni segnalanti a livello nazionale.	—
	Valuta	Valuta di denominazione del prestito, in conformità alla norma ISO 4217 (*)	
	Tipo di prestito	Classificazione dei prestiti in base alla rispettiva tipologia: <ul style="list-style-type: none"> — prestito a vista e con preavviso breve (conti correnti) — debiti da carta di credito — crediti commerciali — leasing finanziari — prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita — altri prestiti a termine 	
	Tipo di garanzia	Tipo di garanzia che assiste il prestito concesso; garanzia immobiliare; altre garanzie (compresi titoli e oro), nessuna garanzia.	
	Scadenza originaria	Scadenza del prestito pattuita in origine o in occasione di una successiva rinegoziazione; minore o uguale ad un anno, superiore a un anno.	
	Durata residua	Scadenza in riferimento alla data pattuita per il rimborso del prestito; inferiore o uguale a un anno, superiore a un anno.	
	Deterioramento	Prestiti in relazione ai quali il mutuatario è inadempiente.	
	Prestiti sindacati	Singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori.	
	Debiti subordinati	Gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere dopo che tutti i crediti di rango superiore, ad esempio depositi/prestiti, sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni.	

Tipo	Attributi	Sintesi	Livello di anonimizzazione
Misure dei dati del credito	Credito concesso	Consistenze totali di un prestito (valore del capitale, senza dedurre le cancellazioni parziali), segnalato al lordo delle rettifiche da rischio di credito, ad eccezione delle perdite registrate come cancellazioni totali.	—
	Linee di credito	Importo del credito accordato, ma non utilizzato.	
	Arretrati	Qualsiasi pagamento (importo) relativo a un prestito che è dovuto da oltre 90 giorni.	
	Valore delle garanzie	Valore delle garanzie al momento della segnalazione.	
	Rettifiche per il rischio di credito specifico	Specifici accantonamenti per perdite dovute ai rischi di credito, in conformità al quadro contabile applicabile. Tali misure devono essere segnalate esclusivamente in relazione ai prestiti deteriorati.	
	Attività ponderate per il rischio	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in conformità alla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ o atti successivi.	
	Probabilità di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)	Probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.	
	Perdita in caso di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)	Il rapporto fra il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento, in conformità alla direttiva 2006/47/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.	
Tasso di interesse	Il rapporto, in percentuale annua, tra l'importo che un debitore è tenuto a pagare al creditore nell'arco di un dato periodo di tempo e l'importo del capitale del prestito, deposito o titolo di debito, in conformità al regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea ⁽⁶⁾ o atti successivi. In relazione alle segnalazioni mutuatario per mutuatario, è segnalata una media ponderata per il volume.		

⁽¹⁾ Per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si veda l'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

⁽²⁾ Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org.

⁽³⁾ Come pubblicata dalla Commissione europea (Eurostat) nel suo sito Internet all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat.

⁽⁴⁾ Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org.

⁽⁵⁾ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24).

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2014

relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/193/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽¹⁾, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, fissa i tenori massimi del cadmio in una serie di prodotti alimentari.
- (2) Il 30 gennaio 2009 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di cadmio negli alimenti ⁽²⁾. In tale parere l'EFSA ha stabilito una nuova dose settimanale tollerabile (TWI — *tolerable weekly intake*) pari a 2,5 µg/kg di peso corporeo. Nella sua dichiarazione relativa alla nuova valutazione della dose settimanale tollerabile di cadmio stabilita dal gruppo CONTAM nel 2009 ⁽³⁾ l'EFSA ha preso in considerazione la recente valutazione del rischio realizzata dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA) ⁽⁴⁾ e ha confermato la TWI di 2,5 µg/kg di peso corporeo.
- (3) Nel suo parere scientifico il gruppo CONTAM ha concluso che nei paesi europei le esposizioni alimentari medie sono vicine o leggermente superiori alla TWI di 2,5 µg/kg di peso corporeo. Alcuni sottogruppi della popolazione possono superare la TWI di circa il doppio. Il gruppo CONTAM ha inoltre concluso che, sebbene siano improbabili effetti avversi per la funzionalità renale degli individui esposti a questa dose, l'esposizione al cadmio a livello della popolazione dovrebbe essere ridotta.
- (4) Secondo il parere scientifico del gruppo CONTAM, i gruppi alimentari che più contribuiscono all'esposizione alimentare al cadmio, soprattutto a causa dei consumi elevati, sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli ortaggi, la frutta a guscio e le leguminose, le radici amidacee o le patate e la carne e i prodotti a base di carne. Le concentrazioni più elevate di cadmio sono state riscontrate nei seguenti prodotti alimentari: alghe marine, pesce e frutti di mare, cioccolato e alimenti dietetici, funghi, semi oleosi e frattaglie commestibili.
- (5) Nel 2001 sono stati stabiliti i tenori massimi di cadmio in una serie di prodotti alimentari, fra cui i cereali, gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari. Sulla base delle recenti conclusioni dell'EFSA sono stati presi in considerazione nuovi tenori massimi negli alimenti per bambini e nei prodotti a base di cioccolato/cacao, che si prevede saranno adottati a breve.
- (6) A seguito dei pareri scientifici sul cadmio formulati dal gruppo CONTAM, la Commissione ha inoltre esaminato la possibilità di ridurre alcuni degli attuali tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari che sono fra le principali fonti di esposizione (ad es. cereali, ortaggi, patate).
- (7) La Commissione ritiene difficile conseguire una riduzione immediata dei tenori massimi. La presenza di cadmio nei prodotti alimentari non è uniforme, ma varia considerevolmente in funzione, ad esempio, della localizzazione geografica della zona di coltivazione (livelli differenti di presenza naturale di cadmio nel suolo dovuti alla diversa distribuzione nella crosta terrestre), della disponibilità del cadmio a partire dal suolo (trasferimento in misura diversa dal suolo alle piante a seconda del pH e di altri componenti del terreno), delle diverse varietà vegetali che presentano modelli differenti di accumulo del cadmio, ma anche in funzione di fattori antropici (utilizzo in agricoltura di fanghi derivanti dai liquami, letame o concimi a base di fosfati) e di altri fattori. Per quanto riguarda la

⁽¹⁾ GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2009) 980, 1-139.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2011);9(2):1975.

⁽⁴⁾ *WHO Food Additives Series 64*, 73^a riunione del comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA), Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2011.

presenza di cadmio nei fertilizzanti a base di fosfati, in merito alla quale sono in corso lavori, la Commissione riconosce la necessità di intervenire conformemente alla sua strategia per la riduzione dei rischi del cadmio e dell'ossido di cadmio, adottata nel 2008 ⁽¹⁾.

- (8) Alcuni metodi di attenuazione per ridurre la presenza di cadmio negli alimenti sono tuttavia già disponibili, ma occorre tempo affinché siano pienamente messi in pratica dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. In alcuni casi, per conseguire riduzioni a medio/lungo termine dei tenori di cadmio negli alimenti, i metodi esistenti devono essere adattati in modo specifico alle colture e alle zone geografiche per le quali saranno applicati e devono essere comunicati e promossi in maniera più efficace presso gli agricoltori. È pertanto opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i metodi di attenuazione già disponibili siano comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominci o continui l'applicazione allo scopo di ridurre i tenori di cadmio negli alimenti. Se necessario, è opportuno procedere a ulteriori ricerche e indagini per colmare ogni eventuale lacuna nelle conoscenze sui metodi di attenuazione.
- (9) I progressi degli effetti delle misure adottate dovrebbero essere regolarmente monitorati e comunicati alla Commissione. Ulteriori dati sull'occorrenza del cadmio dovrebbero essere raccolti e comunicati regolarmente all'EFSA per consentire alla Commissione di riesaminare la situazione entro il 31 dicembre 2018 al fine di decidere in merito ad altre misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- (1) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure di attenuazione esistenti per ridurre i tenori di cadmio negli alimenti, in particolare nei cereali, negli ortaggi e nelle patate, siano progressivamente applicate dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. Ciò comprende l'uso di mezzi efficaci di comunicazione e di promozione dei metodi noti di attenuazione presso gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora siano necessarie maggiori conoscenze per individuare le misure di attenuazione appropriate, ad esempio per una determinata coltura o in una particolare zona geografica, siano svolte indagini/ricerche per colmare queste lacune nelle conoscenze.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione applicate grazie alla raccolta di dati sull'occorrenza dei tenori di cadmio negli alimenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire:
1. che i risultati delle analisi siano trasmessi regolarmente all'EFSA, che li raccoglierà in un'unica base di dati e
 2. che nel dicembre 2015 sia presentata alla Commissione europea una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione, seguita da una relazione finale al più tardi nel febbraio 2018. Tali relazioni dovrebbero prestare un'attenzione particolare ai tenori di cadmio vicini o superiori ai tenori massimi.
- (4) La campionatura e l'analisi dovrebbero essere effettuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari ⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cadmio e ossido di cadmio (GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6).

⁽²⁾ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 29.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 5 dicembre 2013)

A pagina 219:

<i>anziché:</i>	«Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd	B824»
<i>leggi:</i>	«Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT